

NOTA A CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE TERZA - SENTENZA 21 APRILE 2016 – CAUSA C-377/14

A CURA DI BARBARA BONO E DI LUIGI SPADONE

Sussiste l'obbligo per il giudice nazionale di esaminare d'ufficio il rispetto da parte dei professionisti delle norme UE in materia di tutela dei consumatori, anche in caso di procedimento di insolvenza e di contratti di credito al consumo

Può riassumersi così la posizione assunta dalla Corte di Giustizia nella causa C-377/14 (sig. Radlinger e sig.ra Radlingerová c/ Finway a.s.) in cui è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Prima di esaminare concretamente gli argomenti posti a fondamento della sentenza appare necessario operare una breve analisi di alcuni significativi articoli delle Direttive appena citate iniziando dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 che fonda la sua ratio sull'esigenza di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore: ove una clausola di un contratto stipulato con un consumatore non sia stata oggetto di negoziato individuale, essa si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. I successivi articoli 6 e 7 stabiliscono, nell'ordine, che: gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali; il contratto resta vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive; devono essere forniti mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionista e consumatori.

La Direttiva 2008/48 ha invece per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori e persegue lo sviluppo di un

mercato del credito al consumo più trasparente ed efficiente, il raggiungimento di una piena armonizzazione in materia di credito ai consumatori che garantisca un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, l'esigenza di garantire che i contratti di credito contengano tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso, affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa e siano consapevoli dei loro diritti e obblighi e la garanzia che i consumatori ricevano, prima della stipulazione del contratto di credito, informazioni adeguate, relative in particolare al tasso annuo effettivo globale (TAEG) in tutta l'Unione. Infine, secondo la Direttiva da ultimo citata, gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla stessa Direttiva.

Partendo da queste premesse la Corte ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che si oppone a una normativa nazionale, come quella oggetto di causa (disciplina del procedimento per insolvenza contenuta nella legge sul fallimento e le modalità di risanamento della Cecoslovacchia, legge n. 182//2006 come modificata dalla legge n. 185/2013), la quale, in un procedimento per insolvenza, non consente al giudice investito della questione di esaminare d'ufficio la natura eventualmente abusiva di clausole contrattuali dalle quali derivano i crediti dichiarati nell'ambito del predetto procedimento, anche qualora tale giudice disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. La Corte di Giustizia nella pronuncia in commento, nell'esplicitare detto principio, ha richiamato una propria costante giurisprudenza secondo cui il "il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (sentenza del 1° ottobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C 32/14, EU:C:2015:637, punto 41 e giurisprudenza citata)". In altri termini, per garantire la tutela voluta dalla direttiva, la situazione di disuguaglianza tra consumatore e professionista può essere riequilibrata solo attraverso un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie.

Inoltre, nel caso di specie è emerso come la normativa nazionale non consentisse di contestare tutti i crediti derivanti da un contratto di credito contenente clausole abusive, ma solamente quei crediti non garantiti, e ciò unicamente per un motivo vertente sulla loro prescrizione o estinzione. Anche tali disposizioni sono, secondo la Corte, da ritenersi in contrasto con le disposizioni derivanti dall'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 93/13 e, pertanto, soccombenti di fronte ad essa.

La Corte ha poi continuato il proprio ragionamento chiedendosi se l'articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva 2008/48 (obbligo di informazione) debba essere interpretato nel senso di imporre a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito, di esaminare d'ufficio il rispetto dell'obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre tutte le conseguenze che secondo il diritto nazionale derivano dalla violazione di tale obbligo.

Poiché l'informazione di cui all'articolo 10 citato contribuisce a garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, quest'ultima non può dirsi effettiva se il giudice nazionale non è tenuto a valutare d'ufficio il rispetto delle disposizioni derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori.

Posto che il giudice nazionale è quindi chiamato a garantire l'effettiva tutela dei consumatori voluta dalle disposizioni della Direttiva 2008/48, il ruolo attribuitogli dal diritto dell'Unione nell'ambito interessato non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sul rispetto di tali disposizioni, bensì comporta l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari. Una volta che il giudice nazionale abbia rilevato d'ufficio una violazione è quindi tenuto, senza attendere che il consumatore presenti una domanda a tale scopo, a trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione secondo il diritto nazionale, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio e a condizione che le sanzioni previste dalla normativa interna allo Stato membro rispettino le disposizioni dell'articolo 23 della direttiva 2008/48 e siano quindi dissuasive, efficaci e proporzionate.

La sentenza risponde poi alla domanda su come debbano essere interpretate le nozioni di "importo totale del credito" e di "importo del prelievo", di cui agli articoli 3, lettera l), e 10, paragrafo 2, della Direttiva 2008/48 e al punto I dell'allegato I della stessa. Poiché la nozione di "importo totale che il consumatore è tenuto a pagare" è definita all'articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48 come "la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore", ne risulta, secondo la Corte, che le nozioni di "importo totale del credito" e di "costo totale del credito per il consumatore" si escludono a vicenda e che, pertanto, l'importo totale del credito non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito per il consumatore.

Di conseguenza, non si può includere nell'importo totale del credito nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali le spese amministrative, gli interessi, le commissioni e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare (nel caso di specie il contratto in essere prevedeva che, dal momento dell'apertura di tale credito, le

spese di apertura nonché la prima rata mensile e, se del caso, le rate successive, sarebbero state detratte dall'importo totale del predetto credito. Si poneva quindi in particolare la questione se la parte di tale medesimo credito non messa a disposizione degli interessati potesse essere inserita nell'importo del prelievo ai sensi del punto I dell'allegato I della direttiva 2008/48, ai fini del calcolo del TAEG.).

Le ultime due questioni, congiuntamente trattate dalla Corte, hanno ad oggetto il tema dell'importo di indennizzo che viene imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi e dell'eventuale carattere sproporzionalmente elevato dello stesso, in particolare chiedendosi se occorra valutare l'effetto cumulativo di tutte le clausole contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse e se, per quelle la cui natura abusiva è stata riconosciuta, i giudici nazionali debbano disapplicare tutte queste clausole o soltanto alcune di esse.

Per rispondere a tali questioni la Corte ha fatto rinvio all'allegato di cui al richiamo previsto nell'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 93/13, che contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive, tra le quali figurano quelle che hanno per oggetto o per effetto "di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato" e all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 93/13 secondo cui occorre tenere conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto, facendo riferimento a tutte le circostanze che hanno accompagnato la sua conclusione.

Muovendo da tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che le disposizioni della Direttiva 93/13 devono essere interpretate nel senso che per valutare il carattere sproporzionatamente elevato dell'importo dell'indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi occorre valutare l'effetto cumulativo di tutte le clausole ad esso relative contenute nel contratto di cui trattasi, indipendentemente dal fatto che il creditore persegua effettivamente la piena esecuzione di ognuna di esse, e che, se del caso, spetta ai giudici nazionali trarre tutte le conseguenze derivanti dall'accertamento della natura abusiva di talune clausole, escludendo tutte quelle che sono state considerate abusive, al fine di assicurarsi che il consumatore non ne sia vincolato. E' precluso al giudice dello Stato membro rivedere il contenuto delle clausole ritenute abusive che devono essere semplicemente disapplicate così da non vincolare il consumatore, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale, cosicché il contratto - per la parte residua - "resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive".